REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 marzo 2023 n.38

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 40 della Legge 9 dicembre 2022 n.164;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 27 febbraio 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

COORDINAMENTO DELLE NORME IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 2022 N.164 – RIFORMA DELLE NORME RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE

Articolo Unico
(Modifica dell'articolo 38 della Legge 9 dicembre 2022 n.164)

1. L'articolo 38 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 è così modificato:

"Art. 38
(Norme di Coordinamento)

1. Per le assunzioni nominative di personale non iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro effettuate durante la vigenza dell'articolo 2 della Legge 29 settembre 2017 n.115 e ai sensi del medesimo articolo, permane in capo al datore di lavoro l'obbligo di versamento del contributo annuale del 4,5% della retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore assunto. Tale versamento va imputato sul capitolo in entrata 457 "Contributi destinati al Fondo per le Politiche Attive del Lavoro".
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 6, le Liste di Avviamento al Lavoro ad oggi vigenti e la relativa regolamentazione rimangono valide fino ad una loro eventuale sostituzione nelle modalità previste al comma 4 del medesimo articolo.
3. La disciplina di cui all'articolo 4 inerente alla Commissione per il Lavoro si applica dall'entrata in vigore della presente legge ad eccezione dei commi 3, 4 e 5 con riguardo alla nomina e composizione, i quali troveranno applicazione alla scadenza naturale oggi prevista.

3*bis*. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 19, si applicano le misure previste al Titolo I del Decreto Delegato 15 luglio 2021 n.130 sino all'emanazione del decreto delegato previsto al medesimo articolo.

4. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 21, si applicano le misure previste dal Decreto-Legge 22 luglio 2011 n.110 sino all'entrata in vigore del decreto delegato previsto al medesimo articolo.

4*bis*. Al fine di coordinare quanto disposto dagli articoli 25, 27 e 28, il contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività lavorativa per percettori di pensione di cui al comma 1 lettera a) dell'articolo 25 non è concesso qualora il soggetto ricopra la carica di Amministratore o Socio detentore di quote pari o superiori al 10%.

5. Con riferimento a quanto previsto agli articoli 27 e 28:

a) i rapporti di lavoro subordinato vigenti con amministratori, potranno essere mantenuti se in continuità e se rispettano l'inquadramento e la tipologia d'orario minimo previsti al suddetto articolo 27. Le eventuali modifiche al rapporto di lavoro esistente dovranno essere comunicate all'ULPA-CFP entro il 30 giugno 2023. Dopo tale data i rapporti di lavoro che non rispettano le condizioni previste per legge verranno revocati d'ufficio;
b) i rapporti di lavoro subordinato vigenti da parte di soci di società di capitale potranno essere mantenuti se in continuità e se rispettano l'inquadramento e la tipologia d'orario minimo previsti al suddetto articolo 28. Le eventuali modifiche al rapporto di lavoro esistente dovranno essere comunicate all'ULPA-CFP entro il 30 giugno 2023. Dopo tale data i rapporti di lavoro che non rispettano le condizioni previste per legge verranno revocati d'ufficio;
c) ai fini del necessario raccordo, la normativa previdenziale stabilisce, nell'ambito della disciplina relativa alla Gestione Separata, le forme di contribuzione nei casi di soggetti con più posizioni contributive attive, compresa la fattispecie prevista dall'articolo 11, comma 2, della Legge 23 dicembre 2020 n.222;

c *bis*) le disposizioni previste all'articolo 27 comma 4 si applicano a partire dal 30 giugno 2023;

c *ter*) il contratto di collaborazione per amministratore operativo di cui al comma 3 dell'articolo 27 può essere sostituito da semplice comunicazione a firma dello stesso contenente i dati previsti al suddetto articolo. E' facoltà dell'Amministratore comunicare l'eventuale successiva conversione in amministratore ordinario sempre con semplice comunicazione a sua firma;

c *quater*) oltre a quanto previsto al comma 1 dell'articolo 28, ai soci che detengono quote di capitale inferiori al 50% resta ferma la possibilità di essere assunti con contratto di lavoro subordinato secondo quanto previsto dalla presente Legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

6. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 29 relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto:

a) le disposizioni si applicano a partire dall'entrata in vigore della presente legge fermo restando quanto previsto alla successiva lettera b);
b) relativamente ai rapporti avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, gli stessi potranno essere portati a termine sulla base del contratto pre-esistente. L'eventuale modifica del contratto pre-esistente e/o l'eventuale interruzione anticipata dello stesso comportano l'integrale applicazione della nuova disciplina;

b *bis*) la deroga prevista al comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101 continua ad applicarsi anche all'articolo 29 della presente legge.

6*bis*. Con riferimento a quanto previsto all'articolo 34, si applicano le misure previste dal Decreto Delegato 15 luglio 2022 n.105 nonché i relativi regolamenti sino all'emanazione del decreto delegato previsto al medesimo articolo.

6*ter*. I provvedimenti sanzionatori di competenza dell'ULPA-CFP - Sezione Ispettorato restano disciplinati, quanto all'aspetto procedurale, dall'articolo 16 della Legge 1 luglio 2015 n.102.

6*quater*. Sino al completo avvio dell'Unità Organizzativa "Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive e Centro di Formazione Professionale", le funzioni a questa attribuite dalla presente Legge sono esercitate congiuntamente, per quanto di competenza, dall'Ufficio Attività Economiche, Centro di

Formazione Professionale e Ufficio per le Politiche Attive del Lavoro e Ufficio Attività di Controllo sulla base di direttiva adottata dal competente Direttore di Dipartimento che sarà pubblicata sul portale della Pubblica Amministrazione.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 marzo 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Manuel Ciavatta

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini